

Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio

SCOPO E CONTENUTO DEL DOCUMENTO

IAS 10 - Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio

SOMMARIO	Paragrafi
Finalità	1
Ambito di applicazione	2
Definizioni	3-7
Rilevazione e valutazione	8-13
Fatti successivi che comportano una rettifica	8-9
Fatti successivi che non comportano rettifica	10-11
Dividendi	12-13
Continuità aziendale	14-16
Informazioni integrative	17-22
Data di autorizzazione alla pubblicazione	17-18
Aggiornamento dell'informativa concernente le situazioni alla data di riferimento del bilancio	19-20
Fatti successivi che non comportano rettifica	21-22
Data di entrata in vigore	23
Eliminazione dello IAS 10 (rivisto nella sostanza nel 1999)	24

Il presente Principio sostituisce lo IAS 10 (rivisto nella sostanza nel 1999) Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. E' incoraggiata una applicazione anticipata.

FINALITA'

1. La finalità del presente Principio è quella di prescrivere:

(a) quando l'entità dovrebbe rettificare il proprio bilancio a seguito di fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio;

e

(b) l'informativa che un'entità dovrebbe fornire circa la data in cui il bilancio è stato autorizzato alla pubblicazione ed in relazione ai fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio.

Il Principio richiede, inoltre, che un'entità non dovrebbe redigere il proprio bilancio secondo i criteri propri di un'impresa in funzionamento se i fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio indicano che il postulato della continuità aziendale non è più appropriato.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione e nell'informativa di fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio.

DEFINIZIONI

3. I termini seguenti vengono usati nel presente Principio con i significati indicati:

I fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio sono quei fatti, favorevoli e sfavorevoli, che si verificano tra la data di riferimento del bilancio e la data in cui viene autorizzata la pubblicazione del bilancio. Possono essere identificate due tipologie di fatti:

(a) quelli che forniscono evidenze circa le situazioni esistenti alla data di riferimento del bilancio (fatti successivi che comportano una rettifica);

e

(b) quelli che sono indicativi di situazioni sorte dopo la data di riferimento del bilancio (fatti successivi che non comportano una rettifica).

4. Il processo previsto per l'autorizzazione alla pubblicazione del bilancio può variare a seconda della struttura della direzione aziendale, delle disposizioni statutarie e delle procedure seguite nel preparare e nel redigere il bilancio.

5. In alcuni casi, l'entità è tenuta a presentare il bilancio agli azionisti per l'approvazione dopo che lo stesso è stato pubblicato. In tali casi, il bilancio si intende autorizzato ad essere pubblicato nella data di pubblicazione, non in quella in cui gli azionisti approvano il bilancio.

Esempio

La direzione aziendale di un'entità completa la bozza del bilancio per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 20X1 in data 28 febbraio 20X2. Il 18 marzo 20X2, il consiglio di amministrazione prende in esame il bilancio e ne autorizza la pubblicazione. L'entità rende noti l'utile e altri dati salienti di bilancio in data 19 marzo 20X2. Il bilancio è reso disponibile agli azionisti e al pubblico il 1° aprile 20X2. Gli azionisti approvano il bilancio durante l'assemblea annuale il 15 maggio 20X2 e il bilancio così approvato e, quindi, depositato presso l'autorità di regolamentazione il 17 maggio 20X2.

Il bilancio è autorizzato alla pubblicazione il 18 marzo 20X2 (data di autorizzazione alla pubblicazione da parte del Consiglio di Amministrazione).

6. In alcuni casi, la direzione aziendale di un'entità è tenuta a presentare per approvazione il proprio bilancio a un organo di sorveglianza (composto solamente da amministratori non esecutivi). In tali casi, il bilancio è autorizzato alla pubblicazione quando la direzione aziendale ne autorizza la presentazione all'organo di sorveglianza.

Esempio

In data 18 marzo 20X2, la direzione aziendale di un'entità presenta il bilancio al suo organo di sorveglianza. L'organo di sorveglianza è composto solo da amministratori non esecutivi e può comprendere rappresentative sindacali e altri soggetti esterni. L'organo di sorveglianza approva il bilancio in data 26 marzo 20X2. Il bilancio è reso disponibile agli azionisti e al pubblico il 1° aprile 20X2. Gli azionisti approvano il bilancio durante l'assemblea annuale il 15 maggio 20X2 e il bilancio è quindi depositato presso l'autorità di regolamentazione il 17 maggio 20X2.

Il bilancio è autorizzato alla pubblicazione in data 18 marzo 20X2 (data dell'autorizzazione da parte della direzione aziendale per la presentazione all'organo di sorveglianza).

7. I fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio includono tutti i fatti fino alla data in cui il bilancio è stato autorizzato alla pubblicazione, anche se tali fatti si verificano dopo la comunicazione al pubblico dell'utile o di altri dati salienti di bilancio.

RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

Fatti successivi che comportano una rettifica

8. L'entità è tenuta a rettificare gli importi rilevati nel bilancio per riflettere i fatti successivi che comportano una rettifica.

9. Di seguito sono riportati esempi di fatti rettificativi intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio che impongono all'entità di rettificare gli importi rilevati nel bilancio, o di rilevare elementi non rilevati in precedenza:

(a) la conclusione dopo la data di riferimento del bilancio di una causa legale che conferma che l'entità aveva un'obbligazione in corso alla data di riferimento del bilancio. L'entità rettifica qualsiasi accantonamento precedentemente rilevato secondo quanto previsto dallo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali o rileva un nuovo accantonamento. L'entità non si limita a fornire solo una informativa di una passività potenziale perché la sua conclusione fornisce ulteriori elementi che sarebbero considerati secondo quanto previsto dal paragrafo 16 dello IAS 37.

(b) la conoscenza di informazioni dopo la data di riferimento del bilancio che indicano che un'attività aveva subito una riduzione di valore alla data di riferimento del bilancio medesimo, o che l'importo di una perdita per riduzione di valore di quell'attività precedentemente rilevata deve essere rettificato. Per esempio:

(i) il fallimento di un cliente che si verifica dopo la data di riferimento del bilancio solitamente conferma che una perdita di realizzo di un credito commerciale esisteva già alla data di riferimento del bilancio e che l'entità deve rettificare il valore contabile della voce crediti commerciali;

e

(ii) la vendita di rimanenze dopo la data di riferimento del bilancio può fornire evidenza del loro valore netto di realizzo alla data di riferimento del bilancio.

(c) la determinazione dopo la data di riferimento del bilancio del costo di attività acquistate o del corrispettivo di attività vendute, prima della data di riferimento del bilancio.

(d) la determinazione dopo la data di riferimento del bilancio dell'importo di compartecipazione agli utili o di incentivi da erogare, se l'entità alla data di riferimento del bilancio aveva un'obbligazione

legale o implicita a effettuare tali pagamenti per effetto di fatti precedenti a tale data (vedere IAS 19 Benefici per i dipendenti).

(e) la scoperta di frodi o errori che dimostrano che il bilancio non è corretto.

Fatti successivi che non comportano rettifica

10. L'entità non deve rettificare gli importi rilevati nel proprio bilancio per riflettere fatti successivi che non comportano rettifica.

11. Un esempio di un fatto successivo che non comporta rettifica è una flessione del valore di mercato di attività tra la data di riferimento del bilancio e la data in cui il bilancio è autorizzato alla pubblicazione. Flessioni nel valore di mercato solitamente non fanno riferimento alla situazione delle attività alla data di riferimento del bilancio, ma riflettono circostanze che si sono verificate successivamente. Di conseguenza, un'entità non rettifica il valore delle attività iscritte nel proprio bilancio. Analogamente, l'entità non aggiorna l'informativa circa il valore delle attività alla data di riferimento del bilancio, sebbene ciò possa comportare la necessità di fornire informazioni aggiuntive secondo le disposizioni del paragrafo 21.

Dividendi

12. Se l'entità delibera l'assegnazione di dividendi ai possessori di strumenti rappresentativi di capitale proprio (come definito nello IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione in bilancio e informazioni integrative) dopo la data di riferimento del bilancio, la stessa non deve rilevare tali dividendi come una passività alla data di riferimento del bilancio.

13. Se i dividendi vengono dichiarati (per es. i dividendi sono formalmente autorizzati e non più a discrezione dell'entità) dopo la data di riferimento del bilancio, ma prima che il bilancio sia autorizzato alla pubblicazione, i dividendi non sono rilevati come una passività alla data di riferimento del bilancio perché non soddisfano i criteri di un'obbligazione attuale secondo lo IAS 37. Tali dividendi sono esposti nelle note al bilancio secondo quanto previsto dallo IAS 1 Presentazione del bilancio.

CONTINUITA' AZIENDALE

14. L'entità non deve preparare il proprio bilancio seguendo i criteri propri di un'azienda in funzionamento se la direzione aziendale decide dopo la data di riferimento del bilancio di porre l'entità in liquidazione o di cessare l'attività o che non ha altra realistica alternativa che fare ciò.

15. Il peggioramento dei risultati operativi e della situazione patrimoniale-finanziaria dopo la data di riferimento del bilancio può essere indicativo delle necessità di considerare se il presupposto della continuità aziendale risulti ancora appropriato. Se il presupposto della continuità aziendale non è più appropriato, l'effetto è così pervasivo che il presente Principio richiede una modifica fondamentale dei principi contabili di riferimento piuttosto che una rettifica degli importi rilevati in conformità agli originari principi contabili.

16. Lo IAS 1 specifica che è richiesta informativa se:

(a) il bilancio non è redatto secondo il presupposto della continuità aziendale;

o

(b) la direzione aziendale è a conoscenza di rilevanti incertezze connesse a fatti o a situazioni che possono mettere in serio dubbio la capacità dell'entità di operare nella prospettiva della

continuazione dell'attività. Gli eventi o situazioni che richiedono tale informativa possono sorgere dopo la data di riferimento del bilancio.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

Data di autorizzazione alla pubblicazione

17. L'entità deve indicare la data in cui il bilancio è stato autorizzato alla pubblicazione e chi ne ha dato l'autorizzazione. Se i proprietari dell'entità o altri hanno il potere di rettificare il bilancio dopo la pubblicazione, l'entità deve indicare tale fatto.

18. E' importante per gli utilizzatori conoscere quando il bilancio è stato autorizzato alla pubblicazione, perché il bilancio non riflette i fatti intervenuti dopo quella data.

Aggiornamento dell'informativa concernente le situazioni alla data di riferimento del bilancio

19. Se l'entità riceve dopo la data di riferimento del bilancio informazioni riguardanti situazioni esistenti alla data di riferimento del bilancio, deve aggiornare l'informativa relativa a tali situazioni, alla luce delle nuove conoscenze.

20. In alcune circostanze, l'entità necessita di aggiornare l'informativa contenuta nel proprio bilancio al fine di riflettere le informazioni ricevute dopo la data di riferimento del bilancio, persino quando le informazioni non incidono sui valori che l'entità rileva nel proprio bilancio. Un esempio della necessità di aggiornare l'informativa si ha quando si viene a conoscenza, dopo la data di riferimento del bilancio, di fatti concernenti una passività potenziale già esistente alla data di riferimento del bilancio. L'entità, oltre a considerare se debba rilevare o modificare un accantonamento, secondo le disposizioni dello IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali aggiorna la propria informativa riguardo la passività potenziale alla luce di tale conoscenza.

Fatti successivi che non comportano rettifica

21. Qualora fatti successivi che non comportano rettifica siano rilevanti, la mancata informativa potrebbe influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio. Di conseguenza, per ogni significativa categoria di fatti successivi la data di riferimento del bilancio che non comportano rettifica, l'entità deve indicare quanto segue:

(a) la natura del fatto;

e

(b) una stima dei connessi effetti sul bilancio, o la dichiarazione che tale stima non può essere effettuata.

22. Quelli che seguono sono esempi di fatti successivi la data di riferimento del bilancio e che generalmente richiederebbero un'informativa:

(a) un'importante aggregazione aziendale dopo la data di riferimento del bilancio (lo IAS 22 Aggregazioni di imprese richiede in tali casi specifica informativa) o il trasferimento di un'importante controllata;

(b) comunicazione di un programma che prevede la cessazione di un componente; (2)

(c) importanti acquisti di attività, classificazione di attività possedute per la vendita in conformità all'IFRS 5, Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, altre dismissioni di attività, o espropri di importanti attività da parte delle autorità pubbliche; (2)

- (d) la distruzione dovuta a un incendio di un importante impianto produttivo dopo la data di riferimento del bilancio;
- (e) la comunicazione o l'inizio dell'attuazione di un'importante ristrutturazione (si veda IAS 37);
- (f) importanti operazioni su azioni ordinarie e possibili operazioni su azioni ordinarie avvenute dopo la data di riferimento del bilancio (Lo IAS 33 Utile per azione richiede che un'entità inserisca in bilancio una descrizione di tali operazioni ad eccezione di quando le operazioni in oggetto riguardano la capitalizzazione di riserve o emissioni gratuite, frazionamenti azionari o un raggruppamento di azioni, tutte quante comportanti una rettifica secondo le disposizioni dello IAS 33);
- (g) abnormi variazioni dei prezzi delle attività o dei tassi di cambio in valuta estera avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio;
- (h) variazioni delle aliquote fiscali o delle norme tributarie emanate o comunicate dopo la data di riferimento del bilancio che hanno un effetto significativo sulle attività e passività fiscali correnti e differite (si veda IAS 12 Imposte sul reddito);
- (i) assunzione di significativi impegni o passività potenziali, per esempio tramite assunzione di significativi impegni per garanzie;
- e
- (j) l'inizio di rilevanti contenziosi derivanti esclusivamente da fatti che si sono verificati dopo la data di riferimento del bilancio.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

23. L'entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. E' incoraggiata una applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

ELIMINAZIONE DELLO IAS 10 (RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 1999)

24. Il presente Principio sostituisce lo IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio (rivisto nella sostanza nel 1999). (1)

(1) Il presente principio è stato così sostituito dall'allegato RegCE 29.12.2004, n. 2238 (G.U.U.E. 31.12.2004, n. L 394).

(2) La presente lettera è stata così sostituita dall'appendice C dell'IFRS 5, in base all'art. 1, collegato all'allegato del RegCE 29.12.2004, n. 2236 (G.U.U.E. 31.12.2004, n. L 392).